

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

(Provincia di Milano)

Reg. n. Prot. n. Tit.1 Cl. 6 Fasc. 37 del

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GADAMES PER
CONDUZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - DECENNIO 2016 - 2026.**


L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di ~~SETTEMBRE~~ in Paderno
Dugnano,

TRA

il *Comune di PADERNO DUGNANO* (di seguito denominato "Concedente")
(codice fiscale 02866100155 - partita I.V.A. 00739020964) rappresentato - ai
sensi dell'art.107 del *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267* e successive
modificazioni, ovvero del *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* ed ai
sensi dell'art.11 del *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*,
dal dr. Biagio Bruccoleri nato ad Agrigento il 21.12.1966, domiciliato in
Paderno Dugnano, Via Grandi n.15, - Direttore del Settore Socioculturale -, il
quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale

E

Il G.S.D. Ambrosiano Dugnano (atto di costituzione del 21.06.2010), con
sede a Paderno Dugnano, Via Gadames .nr. 27, CF: 97559160151 rappresentata dal
suo Presidente, Antonio Cupido CF: CPDNTN41D12I394T nato a San Vito Chetino
(CH) il 12.04.1941, e residente in Paderno Dugnano, via Toti , nr 3 (di seguito
denominato "concessionario") il quale dichiara di non trovarsi in alcuna
situazione ed impedimento comportante il divieto o la limitazione a



contrattare con la Pubblica Amministrazione.

PREMESSO

- ◆ che il Comune di Paderno Dugnano è proprietario dell'impianto sportivo sito in via Gadames dello stesso Comune, di superficie complessiva mq. 10.080;
- ◆ che la Legge Regionale n.27 del 14.12.2006, (artt. 3 e 5) prevede che i Comuni che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata" e che "...la gestione può espletarsi o direttamente dagli utilizzatori degli impianti stessi, o attraverso una procedura comparativa circoscritta agli utilizzatori stessi" ;
- ◆ che il "Regolamento per l'accesso agli impianti sportivi comunali: indirizzi e disciplina generale delle tariffe e delle modalità di utilizzo" prevede la stipula di un'apposita **convezione** per la gestione di impianti sportivi, ove il concessionario **provveda** a propria cura e spese alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle strutture e a quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività;
- ◆ che con il Peg 2015-2017, approvato con atto di G.C. n. 93 del 23.04.2015, il Comune di Paderno Dugnano ha inteso attivare una procedura per l'assegnazione mediante avviso pubblico e in forma di convenzione degli impianti di calcio appartenenti al patrimonio disponibile comunale, prevedendo a carico dei soggetti gestori i costi delle utenze;

Decreti Paderno

◆ con determinazione n 392 del 23/05/2016 è stata avviata la procedura pubblica per l'individuazione del soggetto gestore dell'impianto di calcio di Via Gadames, mediante bando di avviso pubblico e relativi allegati;

◆ a seguito di espletamento di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 11/07/2016 è stata affidata la gestione del campo di calcio di via Gadames al G.S.D. Ambrosiano Dugnano;

TENUTO CONTO

che l'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano, mette a disposizione impianti sportivi di cui il Comune è proprietario e, precisamente, il campo di calcio di via Gadames, di superficie complessiva mq. 10.080, destinato ad uso sportivo e oggetto della presente convenzione;


TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Finalità e attività

Forma oggetto della presente convenzione l'utilizzo dell'impianto di calcio di via Gadames di cui all'art. 2 del presente atto, per la realizzazione delle seguenti **finalità** sportive e sociali, da intendere come attività proprie dell'ente locale, che vengono esercitate, in via mediata e sussidiaria, dal soggetto convenzionato, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione:

- a) lo svolgimento dell'attività sportiva nelle strutture comunali da parte di tutte le società sportive richiedenti;
- b) il miglioramento, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, della qualità dei servizi e l'ottimizzazione dei costi gestionali.



In tal senso l'affidamento in gestione alla società sportive del territorio dei campi di calcio si presenta come possibilità per garantire:

- un'adeguata organizzazione e un buon funzionamento degli impianti;
- un utilizzo costante degli impianti e un buon funzionamento degli impianti;
- la cura degli impianti anche sul piano manutentivo;
- il coinvolgimento di più realtà sportive nella conduzione degli impianti per favorire forme di cogestione
- il coinvolgimento nello sport delle categorie "deboli"
- introduzione di migliorie agli impianti esistenti per svolgere le seguenti attività (indicate a titolo esemplificativo):

- o allenamenti programmati a carattere stagionale secondo apposito piano di utilizzo;
- o partite secondo quanto previsto dai calendari federali e dai piani di utilizzo comunicati all'Amministrazione Comunale
- o l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza sul territorio e di richiamo per la cittadinanza.

Art. 2 – Oggetto

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale affida al G.S.D. Ambrosiano Dugnano, in forma di convenzione a un canone annuale di € 258,00=, la gestione e l'utilizzo del campo di calcio di via Gadames, comprese le pertinenze, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, identificato in premessa e comprendente gli arredi e le attrezzature meglio indicate nel verbale di consegna dell'immobile e dei beni che verrà consegnato dopo la

Dugnano
Dugnano

sottoscrizione del presente atto.

L'affidamento dell'utilizzo e della gestione avviene al fine di organizzare e svolgere le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) promosse dalla stessa, ferma restando la possibilità di utilizzo da parte di altre società sportive.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia eventuali Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate.

Art.3 - descrizione dell'impianto e delle attrezzature

L'impianto sportivo di via Gadames - oggetto della convenzione, è meglio descritto nell'allegato 1 alla presente convenzione: "Descrizione indicativa dell'impianto di calcio di via Gadames del Comune di Paderno Dugnano".

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione. Quanto descritto in allegato viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art.4 - Durata della convenzione

La convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di Via Gadames ha una durata di anni 10. La durata è estendibile fino a un massimo di otto anni in caso di importanti interventi strutturali da mettere in opera da parte del concessionario, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Il periodo di concessione in uso dell'impianto inizia a far data dal


Handwritten signature

15.09.2016.

Art.5 – Oneri a carico del concessionario

A carico del soggetto gestore dell'impianto sportivo, sono da annoverare i seguenti oneri, comprensivi dell'acquisto dei materiali necessari, indicati a titolo esemplificativo:

- gestione amministrativa e contabile delle attività
- organizzazione e gestione delle attività, anche dal punto di vista dei servizi ausiliari
- apertura e chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze compresa la sorveglianza durante tutti gli utilizzi
- manutenzione ordinaria dell'impianto
- pulizia quotidiana delle pertinenze e del complesso nel suo insieme
- manutenzione, sistemazione, segnature, taglio erba e bagnatura del campo in erba e le aree limitrofe a verde. Resta in carico alla concessionaria anche il materiale di consumo (carburante/lubrificante ecc) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto
- manutenzione ordinaria di tutte **le apparecchiature** idraulico-sanitarie presenti nell'impianto
- pulizia e spurgo dei pluviali e **dei** pozzetti di scarico presenti nell'impianto
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria
- manutenzione impianti voce
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e accessori relativi (phon



	degli spogliatoi, sostituzione lampadine ecc..)	
	- presentazione all'Amministrazione Comunale, a fine di ciascun anno, del rendiconto economico e delle attività realizzate	
	- le spese delle utenze: riscaldamento, fornitura energia elettrica, acqua, acqua calda sanitaria	
	- manutenzione ordinaria dell'impianto caldaia prevedendo sempre una volta l'anno l'intervento di manutenzione/controllo della stessa	
	- tassa rifiuti, previa denuncia di occupazione locali uso commerciale/produttivo (mediante compilazione di apposito modulo presso l'ufficio tributi)	
	- elaborazione piano annuale delle attività e procedure di ricezione delle iscrizioni	
	- polizza assicurativa per le attività svolte, anche in riferimento alla responsabilità civile terzi (RCT)	
	- polizza fideiussoria	
	- dotazione di materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione (defibrillatore) a norma di legge	
	Fermo restando che sono a carico del soggetto gestore le riparazioni di manutenzione ordinaria, restano in capo, in via di principio, all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria.	
	Ogni impianto viene consegnato al concessionario comprensivo degli arredi e delle attrezzature.	
	La concessionaria si impegna altresì ad effettuare a propria cura e spese	
	- l'omologazione del campo di calcio e ogni tipo di intervento relativo alle disposizioni e/o prescrizioni del Coni in materia di normativa sportiva;	

Handwritten signature: Daniela De Luca

- gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui le stesse non provvedessero tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo art.8 e/o addebitando alla Società gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile. La concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Per quanto concerne il bar - ristoro, restano a carico della Concessionaria l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia.

Art 6 – Oneri a carico del Comune

Allegato alla Convenzione

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- sostituzione lampade dei fari, del parcheggio e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco e allenamento;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze.
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda (solo qualora non volturabile il contratto) previa corresponsione del rimborso spese da parte della società interessata;
- diserbo del campo in erba e di tutte le aree a verde sia interne che esterne, compreso il parcheggio, decespugliamento, raccolta foglie e rami rotti, potatura piante;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

Art 7 – Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione. L'impianto verrà utilizzato dalla suddetta società secondo un piano di utilizzo che dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Uff. Sport e Autorizzazioni) prima dell'inizio della stagione sportiva.

La concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria associazione, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati previa autorizzazione del concedente.

Edi K...
...

L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l'impianto per un massimo di quattro volte l'anno previa comunicazione con il soggetto gestore.

Art. 8 – Pagamenti

La Concessionaria verserà al Concedente, a titolo di corrispettivo forfettario per il periodo di utilizzo sopra indicato un canone di € 258,00= da versare entro il mese di novembre di ogni anno. Tale somma sarà rideterminata in base agli indici ISTAT.

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese delle utenze (riscaldamento, fornitura energia elettrica, acqua, acqua sanitaria) che verranno volturate al concessionario a partire dal terzo anno, ovvero dal 15 settembre 2018.

Per i primi due anni le utenze verranno riconosciute dal Concessionario all'Amministrazione Comunale nella modalità seguente:

Primo anno (15 settembre 2016 - 30 giugno 2017): 25% dei valori assoluti indicati nel prospetto costi delle spese delle utenze già quantificati nell'avviso pubblico per l'assegnazione in convenzione dell'impianto in oggetto, salvo conguaglio;

Secondo anno (15 settembre 2017 – 30 giugno 2018): 50% dei valori assoluti indicati nel prospetto costi delle spese delle utenze già quantificati nell'avviso pubblico per l'assegnazione in convenzione dell'impianto in oggetto, salvo conguaglio.

A decorrere dal terzo anno (15 settembre 2018) le utenze saranno completamente a carico del concessionario previa voltura.

Qualora le utenze non siano volturabili, a decorrere dal terzo anno, la Concessionaria sarà obbligata a corrispondere al Concedente il rimborso spese dei valori assoluti dei costi già indicati, di cui sopra. In proposito, sarà cura

Due anni Due anni

dell'Amministrazione Comunale – attraverso i servizi competenti – comunicare la quota forfettaria all'inizio dell'anno solare.

Resta a carico della concessionaria il pagamento della Tari, direttamente all'ufficio Tributi del Comune, previa compilazione di apposito modulo da richiedere al suddetto ufficio. Tale somma sarà rideterminata in base agli indici ISTAT.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.


Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

La Concessionaria, a garanzia della corretta esecuzione del presente convenzione e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, ha già presentato, prima della sottoscrizione del presente atto, polizza fideiussoria a favore del Comune rilasciata il 14/09/16..da U.N.I.P.O.L.S.A.I...di Euro 516,00=, che verrà rimborsata al termine della vigenza della presente convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili alla Concessionaria.

Art.9 – Responsabilità del concessionario

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T. ed eventualmente R.C.O. da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport e Autorizzazioni e l'Ufficio Economato, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di Euro 1.549.370=.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo



svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 5.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. La Concessionaria dovrà provvedere contestualmente al versamento del deposito cauzionale di cui al precedente art.8.

Art.10 – Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

Art.11 – Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, possono incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei ai quali le società partecipano con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico delle stesse;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura.

Dei Toreri
Dei Toreri

La Concessionaria inoltre potrà incassare i proventi derivanti dalla gestione del bar – ristoro.

Art. 12 – Divieto di cessione/Risoluzione della convenzione

E' fatto espresso divieto di cessione della presente convenzione. Il soggetto può servirsi dell'immobile solo per gli usi e i fini istituzionali per i quali lo stesso è concesso, e per le attività previste dall'art. 1; in caso contrario il Comune di Paderno Dugnano potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento di eventuali danni, con la conseguente risoluzione della convenzione stessa. La convenzione, inoltre, sarà risolta, *ipso jure et ipso facto*, qualora il soggetto:


- A. sia debitore moroso nei confronti del Comune di Paderno Dugnano;
- B. non si serva dei locali convenzionati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 13 - Stato dei beni

L'impianto sportivo di via Gadames, oggetto di convenzione, viene consegnato ed accettato dal soggetto nello stato di fatto in cui si trova al momento della sottoscrizione del presente atto.

Il bene immobile assegnato è dotato di beni mobili e arredi come meglio indicati nel verbale di consegna e nelle eventuali note correttive che verrà trasmesso al concessionario successivamente alla sottoscrizione della convenzione.. Tali beni rimangono di proprietà del Comune e dovranno essere riconsegnati in buone condizioni salvo la naturale usura, alla scadenza della convenzione.

E' fatto divieto al soggetto, senza preventivo consenso del Comune e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, di



far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti; di tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose.

Il soggetto è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi dei danni causati, per sua colpa, da persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli spazi oggetto della presente convenzione.

Art. 14 – Migliorie e addizioni

Eventuali miglioramenti e addizioni eseguite negli spazi convenzionati, anche se autorizzati dal Comune, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.

Art. 15 – Punto di ristoro

Presso l'impianto sarà possibile attivare il punto di ristoro per la somministrazione di bevande e alimenti già presente. Le modalità di funzionamento dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti.

Art. 16 – Controlli

Ferme restando le verifiche svolte in merito al possesso dei requisiti da parte del contraente, l'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Sport e Autorizzazioni, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 17 – Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo

Devecchi

dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 18- Domicilio e comunicazioni

IL G.S.D. Ambrosiano Dugnano è eletto, ai fini della presente convenzione, all'indirizzo in via Gadames ,nr. 27, Paderno Dugnano. Il Comune di Paderno Dugnano elegge domicilio presso la propria sede, in Paderno Dugnano, Via Grandi, 15.

Art.19 -Referenti

Il Comune di Paderno Dugnano nomina quali suoi referenti:

- Il Dirigente del **Settore** Socioculturale, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- il Responsabile dell'Ufficio Sport e Autorizzazioni, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico/amministrativo e/o organizzativo/gestionale inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione

Art.20 -Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Monza

Art.21 -Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla società affidataria da questo non giustificato, la gestione non venga espletata nel rispetto delle condizioni della presente convenzione, l'Amministrazione comunale applicherà allo stesso, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenti contro-deduzioni, una penale da un minimo di € 50,00= ad un

massimo di € 500,00=.

Nel caso in cui la gestione dell'impianto non sia conforme a quanto previsto dall'art.1 della presente convenzione, l'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta, obbligherà l'affidatario a rendere la gestione e l'utilizzo conforme alle prescrizioni.

L'Amministrazione riscuoterà la penale mediante prelievo sul primo pagamento utile, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore ai sensi dell'art.1382 C.C.

Nel caso di inadempienza da parte dell'affidatario, il Comune di Paderno Dugnano, dopo la notifica di regolare diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione, potrà sostituirsi all'affidatario nell'adempimento degli obblighi stessi, ponendo i relativi costi a carico dell'affidatario.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

Art.22 – Obblighi in materia di privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 296 del 30/06/2003, si informa che l'Amministrazione comunale tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti.

Art.23 – Forma dell'accordo e spese contrattuali

L'accordo sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente convenzione.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula della **convenzione** saranno a completo

Dejold
Dejold

ed esclusivo carico dell'assegnatario nella misura fissata dalla normativa vigente.

Art. 24- Rinvio


Tutti gli articoli sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in quanto applicabili. Qualunque altra modifica alla presente convenzione può avvenire o può essere prevista solo con atto scritto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del *Codice Civile* e delle altre leggi vigenti

Art.25 – Clausola di risoluzione:

L'Amministrazione Comunale, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni, può procedere, nei casi previsti di seguito, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione della presente convenzione senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte del concessionario, della gestione dell'impianto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando il concessionario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- quando, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto a terzi, tutti o parte degli obblighi della convenzione;



- frode;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dalla presente convenzione che per quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza dell'avvenuta risoluzione della convenzione.

Art.26 –Codice di comportamento

Alla presente convenzione si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 233 del 12/12/2013 che si consegna al momento della sottoscrizione della convenzione.

L'assegnatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.

Nei casi di violazione dei principi del Codice, l'Ente, nella persona del

Direttore del settore procedente, valuterà l'eventuale risoluzione della convenzione in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione all'affidatario.

Art.27 - Disposizioni finali

Il G.S.D. Ambrosiano Dugnano garantirà il funzionamento del Campo di calcio di via Gadames per la conduzione delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione. I frequentanti l'impianto dovranno risultare iscritti alla società e tesserati e rispettare le norme civili e di comportamento per assicurare a tutti la più serena convivenza. Verso chi non rispetta tale richiesta dovranno essere assunte le necessarie misure. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà adottare i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il funzionamento del Centro.

Ogni modifica della composizione dei soggetti componenti l'organo direttivo societario dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale e, ove previsto, preventivamente concordata.

Il presente accordo, redatto con modalità elettronica si compone di 19 (diciannove) pagine.

Settembre 2016

Paderno Dugnano

Letto, approvato e sottoscritto

Antonio Cupido
Il Presidente
G.S.D. Ambrosiano Dugnano



Il Direttore
Settore Socioculturale
Biagio Bruccoleri

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Antonio Cupido
Biagio Bruccoleri



DESCRIZIONE INDICATIVA DELL'IMPIANTO DI CALCIO DI VIA GADAMES

DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

L'impianto sportivo di via Gadames - Villaggio Ambrosiano - di metratura complessiva di Mq.10.080, è costituito da:

- campo da calcio principale in erba di dimensioni mt. 60 x mt. 105
- una tribuna per il pubblico
- struttura in legno adibita a deposito
- locale segreteria e magazzino
- locale bar
- n. 1 edificio spogliatoio in muratura per squadre e arbitro con annessi: bagno per pubblico e locale caldaia

PATTO DI INTEGRITÀ

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA GADAMES

Premessa

Il presente Patto di Integrità (di seguito anche P.I) stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Paderno Dugnano - direttamente o attraverso la Centrale Unica di Committenza - e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di *lealtà, trasparenza e correttezza* nonché l'espresso impegno "anticorruzione" di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contatto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Fermi restando gli anzidetti principi il presente P.I definisce:

- le regole e gli obblighi a carico del partecipante alla procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Comune nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori;
- le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgono funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

A conclusione della procedura, il P.I è allegato al contratto di appalto

PARTE I – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO

Art. 1 – Concorrenza

1. Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.
2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:
 - qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
 - qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
 - qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

Art. 2 – Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 3 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante – Rispetto Codice di comportamento

Nel partecipare alle procedure di gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del presente P.I e nella successiva esecuzione del contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolge funzioni direttive, amministrative o tecniche. Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine la sottoscritta Impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 12.12.2013. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo:

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/governo_citta/amministrazione/disposizioni_generali

Art. 4 – Applicazione art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001

La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Impresa dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Art. 5 – Doveri di segnalazione

1. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio:
 - a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
 - b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
3. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano avuto funzioni relative alla stipula del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
4. L'esercizio della potestà risolutoria di cui al precedente comma è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 6 – Mancata accettazione del P.I in fase di gara

La mancata accettazione del presente P.I e la mancata allegazione all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Art. 7 – Violazioni del P. I dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

1. L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I, da parte dell'affidatario, dopo la l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.
2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.
3. La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.
4. La violazione del presente P.I comporterà, inoltre, l'esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette dal Comune - direttamente o per il tramite della Centrale Unica di Committenza - per i successivi 3 (tre) anni.

Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I;
- 2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

PARTE II PARTE I – OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE

Art. 9 – Ambito di applicazione

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “*dipendente*”.

Art. 10 – Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

Art. 11 — Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 12 – Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Invero allorché lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

Art. 13 – Risoluzione del contratto


Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria di cui al presente articolo è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Letto, firmato e sottoscritto

Per g.s.d. Ambrosiano Dugnano

Antonio Cupido



.....

Per il Comune di Paderno Dugnano

Brucoleri



.....